

Legge
sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale)
(del 19 dicembre 2000)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982;
- visto il messaggio 19 gennaio 2000 no. 4965 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 dicembre 2000 no. 4965 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

TITOLO I
Generalità

**Ragione sociale,
personalità giuridica, sede**

Art. 1 Sotto la denominazione "EOC" è istituita una azienda cantonale, indipendente dall'Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona.

Scopi

Art. 2 ¹L'EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.

²L'EOC gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell'equità d'accesso alle cure.

Missione e mandati di prestazioni

Art. 3 ¹La missione e i mandati di prestazione all'EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia.

²Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato.

Ospedali pubblici

Art. 4 L'EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.

Assistenza sanitaria

Art. 5 Gli ospedali dell'EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente:

- a) uguale qualità di assistenza medica e sanitaria indipendentemente dal tipo di contratto assicurativo;
- b) un trattamento sanitario conforme allo stato della scienza ed adeguato ai mezzi disponibili, nel rispetto della propria dignità e libertà e nell'ossequio del principio dell'informazione e del consenso;
- c) in casi urgenti il diritto di essere curato nelle strutture stazionarie e ambulatoriali degli ospedali pubblici.

Patrimonio

Art. 6 ¹Il patrimonio dell'EOC è costituito dai beni di sua proprietà.

²Lo Stato ne garantisce gli impegni.

Esenzione fiscale

Art. 7 L'EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali.

Rapporti di lavoro

Art. 8 ¹I rapporti di lavoro dell'EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.

²Nell'assunzione del personale, l'EOC, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Esso tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.¹

TITOLO II
Organizzazione
Capitolo I
Organi

Organi

Art. 9 Gli organi dell'EOC sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) la Direzione generale;
- c) le Direzioni locali.

A. Il Consiglio di amministrazione

Composizione

Art. 10 ¹Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri tra i quali un rappresentante del Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.

Incompatibilità

Art. 11 Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione:

- a) i dipendenti dell'EOC e i loro rappresentanti;
- b) i funzionari dello Stato;
- c) gli amministratori, gli azionisti, i proprietari di stabili, i medici e il personale di strutture ospedaliere concorrenti;
- d) i rappresentanti dei grossi fornitori;
- e) i membri del Gran Consiglio.²

Collisione d'interesse

Art. 12 Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.

Nomina e durata

Art. 13 ¹I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.

²Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte.

Art. 14 ...³

Competenze

Art. 15 Il Consiglio di amministrazione esercita l'alta direzione dell'EOC, gestisce l'azienda e decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell'azienda.

Compiti generali

Art. 16 Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) decide la politica e la strategia dell'EOC;
- b) adotta i regolamenti relativi all'organizzazione e alla gestione dell'EOC;
- c) stabilisce le deleghe di competenza e le attribuzioni alla Direzione generale e agli altri organi;
- d) stabilisce i diritti di firma.

¹ Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 118.

² Lett. introdotta dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 200.

³ Art. abrogato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.

Compiti amministrativi

Art. 17 Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) stipula i contratti tipo di lavoro con il personale;
- b) assume, sospende, revoca i membri della Direzione generale, i membri delle Direzioni locali, l'ispettore del controllo, i medici primari e vice-primari;
- c) esercita l'alta sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.

Compiti finanziari

Art. 18 Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) stipula con il Consiglio di Stato i mandati di prestazione;
- b) stipula con il Consiglio di Stato il contratto relativo all'ammontare annuale del contributo globale;
- c) elabora la relazione annuale sulla gestione all'attenzione del Gran Consiglio;
- d) contrae i prestiti necessari;
- e) decide circa l'alienazione di beni;
- f) decide l'accettazione di donazioni.

Convocazione e sedute

Art. 19 ¹Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.

²Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno quattro membri.

³Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

⁴In caso di parità decide il voto del Presidente.

⁵Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

Responsabilità

Art. 20 In deroga alla Legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli artt. 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo.

B. La Direzione generale

Compiti

Art. 21 ¹La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell'EOC e assume le funzioni che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno.

²Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso.

³Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione.

⁴La Direzione generale vigila sull'attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti.

C. La direzione locale

Compiti

Art. 22 ¹La Direzione locale esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell'EOC.

²La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell'EOC.

³La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale.

Capitolo II

Revisione dei conti

Competenze

Art. 23 Il Consiglio di Stato designa l'organo preposto alla revisione esterna che:

- a) verifica la conformità della contabilità, del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia;
- b) presenta annualmente il suo rapporto al Gran Consiglio parallelamente ai conti consuntivi.

TITOLO III

Autorità superiori

Autorità

Art. 24 Le autorità superiori dell'EOC sono:

- a) il Gran Consiglio;
- b) il Consiglio di Stato.

Competenze del Gran Consiglio

Art. 25 Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- a) nomina i membri del Consiglio di amministrazione dell'EOC;
- b) approva l'ammontare del contributo globale ai sensi dell'art. 66d della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMa).⁴
- c) approva la relazione annuale sulla gestione dell'EOC.

Competenze del Consiglio di Stato

- Generali

Art. 26 Il Consiglio di Stato:

- a) vigila sull'attività dell'EOC;
- b) rappresenta l'EOC di fronte al Gran Consiglio.

Competenze finanziarie

Art. 27 Il Consiglio di Stato:

- a) attribuisce all'EOC i mandati di prestazione nell'ambito della pianificazione ospedaliera;
- b) stipula con l'EOC il contratto di prestazione relativo all'ammontare annuale del contributo globale;
- c) concede all'EOC le fideiussioni necessarie.

Competenze di nomina

Art. 28 Il Consiglio di Stato:

- a) designa l'organo di revisione;
- b) designa l'organo del Dipartimento preposto al controlling dei mandati di prestazione;
- c) fissa gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IIIA⁵ Rimedi di diritto

Autorità di ricorso

Art. 28a⁶ Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO IV Finanziamento

Principi

Art. 29⁷ 1Il finanziamento delle prestazioni dell'EOC ai sensi dell'art. 66c della LCAMa, è assicurato da tutte le entrate d'esercizio connesse ai mandati e dal contributo globale dello Stato.

2Il finanziamento delle altre attività dell'EOC, in ambito stazionario e ambulatoriale, è assicurato dalle entrate d'esercizio ad esse relative, compresi gli utili delle gestioni estranee.

Art. 30 ...⁸

TITOLO V Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 31 La Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, il Decreto legislativo concernente le assunzioni di ospedali da parte dell'Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre

⁴ Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.

⁵ Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

⁶ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

⁷ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.

⁸ Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.

1983, il Decreto legislativo concernente l'organico del personale dell'Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1993 e il Decreto legislativo concernente i contratti con i medici e l'organico del personale dell'Ente ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati.

Art. 32 ...⁹

Entrata in vigore

Art. 33 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.¹⁰

Pubblicata nel BU **2001**, 33 e 50.

⁹ Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307; precedente modifica: BU 2001, 33.

¹⁰ Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37.